CAMERA DEI DEPUTATI N. 3298

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CATTANEI

Presentata il 7 aprile 1971

Nuova disciplina per l'acquisto, il possesso e la detenzione di armi da sparo, munizioni e materie esplodenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il controllo delle armi è una esigenza fondamentale dello Stato quale necessario mezzo di prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità personale, e, più genericamente, per la tutela dell'ordine pubblico: il possesso delle armi costituisce infatti l'indeclinabile presupposto per la commissione dei reati più gravi, onde è interesse di ogni società organizzata controllare quelle condotte, quali la fabbricazione, il commercio e la detenzione di armi, che almeno in potenza sono suscettibili di cagionare grave nocumento alla collettività, quali foriere di più gravi violazioni.

La disciplina vigente in materia risulta dalle concorrenti disposizioni del codice penale (articoli 695-704), del testo unico della legge di pubblica sicurezza (articoli 33-45) e del relativo regolamento per l'esecuzione (articoli 33-80), nonché della legge 2 ottobre 1967, n. 895, che, a seguito del preoccupante dilagare di gravi manifestazioni di criminalità legate all'uso di armi e di esplosivi (terrorismo alto atesino, rapine in istituti di credito, banditismo sardo, mafia) introdusse notevoli modificazioni all'ordinamento precedente, specie con riguardo alle armi da guerra.

Secondo tale disciplina è possibile delineare due categorie di strumenti pericolosi per la collettività:

1) armi e munizioni da guerra; esplosivi, aggressivi chimici e altri congegni micidiali da guerra;

2) armi e munizioni non da guerra.

Le nozioni delle armi e munizioni da guerra si traggono testualmente dall'articolo 33 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza; le nozioni delle armi non da guerra, e in particolare quelle delle armi comuni da sparo, si traggono dall'articolo 44 dello stesso regolamento.

La detenzione delle armi da guerra è ammessa, ma deve essere autorizzata dal Ministro dell'interno (articolo 28 del testo unico della legge di pubblica sicurezza); la detenzione di materiali esplosivi deve essere autorizzata, secondo il tipo, dal Ministro dell'interno o dal prefetto (articoli 46 e 47). Non è ammessa alcuna licenza per il porto di armi da guerra. Le condotte riferibili alle armi e munizioni da guerra sono punite, per la legge n. 895, quali delitti e non più come contravvenzioni.

Per le armi e munizioni non da guerra la legge n. 895 del 1967 ha mantenuto il prece-

dente schema contravvenzionale, inasprendo tuttavia le pene stabilite nel codice penale. Si tratta delle armi da sparo e di tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, diverse naturalmente da quelle da guerra.

La fabbricazione ed il commercio di esse, così come il porto fuori dell'abitazione, sono subordinati alla licenza del questore o del prefetto (articoli 31 e 42 del testo unico della legge di pubblica sicurezza), in difetto di che il trasgressore incorre nella contravvenzione prevista dall'articolo 695 del codice penale; ma la detenzione è libera, pur esistendo l'obbligo della denuncia all'autorità (articolo 38) penalmente sanzionato nell'articolo 697 del codice penale.

Sta di fatto quindi che per la vigente disciplina l'acquisto e la detenzione delle armi da sparo più comuni, così come l'acquisto di munizioni o di materie esplodenti, non presenta difficoltà alcuna né sempre consente all'autorità di pubblica sicurezza un efficace controllo preventivo, tanto che anche il folle potrebbe procacciarsi armi e munizioni non essendo tassativamente richiesto alcun certificato sanitario all'interessato ai fini del rilascio del porto d'armi o della licenza d'acquisto.

Tale libertà di detenzione non sembra ammissibile in un momento in cui il dilagare della delinquenza esige un rigoroso controllo dei mezzi che più comunemente assicurano o favoriscono la consumazione dei più gravi delitti e costituisce, con la mancata previsione dell'obbligo di certificazione della sanità mentale, una vera e propria lacuna della disciplina vigente.

Ed invero nella impressionante recrudescenza di reati anche gravissimi verificatisi in questi ultimi tempi non possono non destare particolare allarme i delitti contro la vita ed incolumità individuale, che quasi sempre sono resi possibili o favoriti proprio dalla eccessiva facilità con cui chiunque può venire in possesso di armi da fuoco, anche se trattisi di minorati o di persone comunque tarate psichicamente, che già in passato avevan dato segno di non perfetta sanità mentale.

Il preoccupante fenomeno mentre impone da un lato la più severa azione preventiva e repressiva, anche per gli innegabili riflessi sull'ordine pubblico, deve suggerire al legislatore la necessità di adeguare alcune disposizioni del codice penale e della legge di pubblica sicurezza alle esigenze di una efficace tutela della vita e della incolumità dei cittadini, nel contemperamento degli opposti interessi della libertà del singolo e della difesa della collettività.

Si rende pertanto necessario, con l'apprestamento di particolari cautele che rendano meno facile a chiunque l'acquisto delle armi da sparo o di munizioni o materie esplodenti, prevedere specifici divieti per chi possa presumersi pericoloso per la società a seguito dei suoi precedenti penali o perché affetto da anomalie psichiche anche remote. Non si intende con ciò, beninteso, inasprire la condizione degli infermi mentali sanzionandone una generica indegnità obiettiva, che contrasta, oltretutto, con i nuovi orientamenti della psichiatria, ma soltanto impedire loro di commettere possibili atti insani attraverso l'uso delle armi.

La presente proposta di legge, motivata dalla opportunità di conseguire una migliore tutela della sicurezza pubblica mediante un continuo e costante controllo dei più comuni strumenti di offesa a tale sicurezza, anche se limita in parte senza però misconoscerlo il diritto individuale di possedere per lecite finalità armi, munizioni o materie esplodenti, consente di impedire che di esse vengano in possesso elementi potenzialmente pericolosi per età, per temperamento o per condizioni mentali, e offre quindi allo Stato, pur nella sua modesta portata innovatrice, un più efficace strumento di prevenzione e di difesa sociale.

Le principali innovazioni della proposta, articolata in 7 articoli, sono rappresentate:

a) dalla previsione specifica di una licenza di detenzione, necessaria per detenere, anche in casa, armi da sparo, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere, per la cui semplice detenzione non era finora prevista alcuna autorizzazione, bastando la sola denuncia;

b) dalla previsione dell'obbligatorietà del permesso di porto d'armi o della licenza di detenzione prima dell'acquisto o della ricezione delle armi, munizioni o materie esplodenti, ed ai fini dell'acquisto o della ricezione medesima;

c) dalla previsione dell'obbligatorietà della certificazione sanitaria della piena sanità mentale del soggetto ai fini del rilascio del permesso di porto d'armi o della licenza di detenzione;

d) dal divieto assoluto di rilasciare tali autorizzazioni ai minori, anche se emancipati;

e) dalla scadenza delle autorizzazioni stesse al termine dei 5 anni dal rilascio e dalla previsione di nuovi accertamenti ai fini del rinnovo:

f) dalla revoca del permesso di porto d'armi e della licenza di detenzione, anche prima della scadenza, tutte le volte che l'autorità di pubblica sicurezza accerti che siano venuti a cessare i requisiti fisici e morali del soggetto, con particolare riguardo alle condizioni di sanità mentale.

La formulazione stessa degli articoli dà conto delle modifiche apportate alle norme attuali e delle finalità perseguite, anche per ciò che attiene alla determinazione delle sanzioni previste.

Si ha motivo di sperare che l'accoglimento della presente proposta di legge contribuisca a rendere più efficace la lotta contro il delitto e a meglio assicurare l'ordine pubblico, nell'attesa della generale riforma dell'intero settore legislativo, per cui è auspicabile una più unitaria e organica disciplina.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chiunque intenda acquistare o detenere armi da sparo, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve essere in possesso del permesso di porto d'armi o della licenza di detenzione rilasciati dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo nei casi previsti dall'articolo 38 capoverso del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il permesso di porto d'armi e la licenza di detenzione hanno la validità di 5 anni e debbono essere rinnovati alla scadenza, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 2.

Per il rilascio del permesso di porto d'armi o della licenza di detenzione previsti dall'articolo precedente l'autorità di pubblica sicurezza, oltre ad accertare che il richiedente sia di buona condotta e che non abbia precedenti penali o carichi pendenti per i delitti indicati negli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve accertare altresì che dalla attestazione del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare lo stesso non risulti affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità di intendere o di volere.

Il permesso di porto d'armi e la licenza previsti dall'articolo 1 non possono essere rilasciati ai minori né a coloro che anche in epoca remota siano stati ricoverati in istituti psichiatrici o risultino di aver sofferto di disturbi o di turbe psichiche.

L'articolo 44 del testo unico della legge di pubblica sicurezza è abrogato.

ART. 3.

I primi sei commi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono sostituiti dai seguenti:

« Il fabbricante, il commerciante di armi da sparo e chi esercita l'industria della riparazione delle armi, nonché il fabbricante o il commerciante di munizioni e materie esplodenti di qualsiasi specie e l'esercente di fabbriche, depositi o rivendite di tali materie è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

È vietata la vendita o, comunque, a qualsiasi titolo la cessione di armi da sparo, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere alle persone che non siano munite del permesso di porto d'armi ovvero della licenza di detenzione rilasciati dal questore ai sensi dell'articolo precedente.

Chiunque vende o cede armi da sparo, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere deve denunciare all'autorità di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla vendita o dalla cessione, il nome e la residenza dell'acquirente, il tipo e il numero della prescritta licenza, il tipo e la matricola delle armi ovvero il tipo e la qualità delle munizioni o delle materie esplodenti cedute. Lo stesso obbligo di denuncia ha l'acquirente o il cessionario delle armi, munizioni o materie esplodenti.

Il fabbricante, il commerciante, l'acquirente o il cessionario di armi da sparo, munizioni e materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto da sei mesi a 1 anno e con l'ammenda non inferiore a lire 250 mila.

Sono abrogati i primi sei commi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

ART. 4.

L'articolo 697 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, senza il permesso di porto d'armi o la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, acquista, riceve o detiene armi da sparo, munizioni o materie esplodenti è punito con l'arresto non inferiore a 6 mesi o con l'ammenda fino a lire 500.000.

Si applica l'ammenda non inferiore a lire 250.000 a chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi da sparo, munizioni o materie esplodenti, omette di farne denuncia all'autorità ».

ART. 5.

L'autorità di pubblica sicurezza procede alla revoca del permesso di porto d'armi o della licenza per la detenzione di armi da sparo, munizioni o materie esplodenti, nonché al ritiro delle armi, munizioni e materie esplodenti medesime quando, a seguito di condanna definitiva del titolare per uno dei delitti indicati negli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a seguito di turbe psichiche insorte, siano venuti a cessare i prescritti requisiti di buona condotta e di sanità mentale.

ART. 6.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti i possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di armi da sparo, munizioni o materie esplodenti dovranno richiedere il permesso di porto d'armi o la licenza previsti dall'articolo 1.

I contravventori saranno puniti con l'arresto non inferiore a 6 mesi e con l'ammenda fino a lire 500.000.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ogni disposizione incompatibile con le presenti è abrogata.